

Statuto della Federazione Italiana Salvamento Acquatico A.P.S.

.....

ARTICOLO 1

Denominazione, natura dell'associazione, sede e durata

- a) La denominazione dell'associazione è "Federazione Italiana Salvamento Acquatico A.P.S.", da ora in avanti denominata "federazione" o con il suo acronimo "FISA"
- b) La FISA è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni. È retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.
- c) La sede legale è sita in Piazzale Aldo Moro, 2 in San Benedetto del Tronto (AP).
- d) La durata della federazione è illimitata.
- e) L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- f) L'associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo da ora in avanti denominato "Consiglio Federale". Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Scopi e attività della federazione

La FISA persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare diffondere la cultura della prevenzione insieme alla formazione per il soccorso in difesa della vita umana e non, in ambito acquatico, aereo e terrestre, non dimenticando gli aspetti sociali, ambientali e di protezione civile.

La FISA svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, elencate secondo la sequenza di lettere prevista dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo,

ai sensi della legge 14 agosto 1991 numero 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

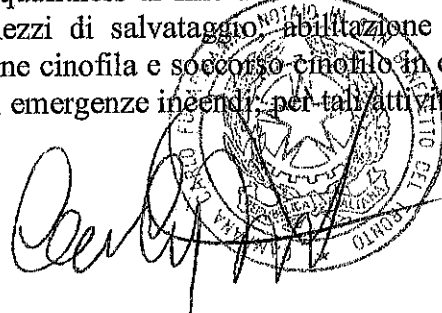
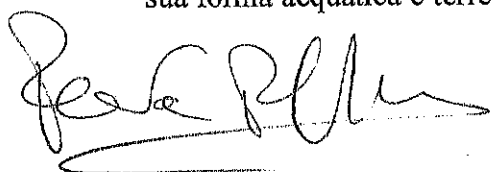
La federazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

Nell'ambito della **lettera A** la federazione intende:

1. promuovere e realizzare attività culturali, ambientali e di inclusione e supporto sociale, anche in sinergia con gli enti preposti e con le associazioni che si occupano direttamente di gestire situazioni di disagio.
2. Supportare il riconoscimento della figura professionale del soccorritore acquatico, dei suoi diritti come professionista del soccorso.
3. Fornire assistenza, soccorso e salvataggio in occasione di eventi specifici o di situazioni generali, ai membri dell'associazione e più in generale ai naufraghi e dei pericolanti ovunque essi si trovino.
4. Sviluppare e sperimentare nuovi strumenti e sistemi idonei ed efficienti al salvataggio.

Per la **lettera D** intende:

1. Promuovere e realizzare attività formative e relativi corsi di formazione di salvamento acquatico, e provvedere al rilascio dell'abilitazione professionale di Assistente Bagnanti, nonché di Istruttori, Maestri e Allenatori di Nuoto per Salvamento.
2. Promuovere e realizzare attività formative ed operative nell'ambito del salvamento e le sue specializzazioni in tutta la sua estensione (mare, laghi, piscine, fiumi, ambienti lagunari e ambienti terrestri, etc..), e preparare soccorritori acquatici e terrestri, nonché istruttori, allenatori, docenti, maestri nei seguenti settori: medical rescue, BLS e BLSD nella forma adulta e pediatrica, somministrazione ossigeno, soccorso a infortunati colpiti da organismi marini pericolosi, soccorritore fluviale e alluvionale, soccorritore lacustre, soccorritore speleologo, soccorritore e pilota di moto d'acqua, soccorso con rescue board, elisoccorso, soccorritore con hovercraft, soccorso e ricerca a mezzo droni, soccorso con presidi di salvataggio avanzati, soccorso a subacquei, bagnino di terra o assistente bagnanti di terra o assistente bagnanti ad asfittici, paracadutismo ascensionale per soccorso e ricerca, paracadutismo, nuoto, tecniche natatorie, preparazione a gare natatorie al fine di una costante attività formativa e di mantenimento delle attività psicofisiche dei soccorritori acquatici o di preparazione ad esami o prove attitudinali, attività natatoria ai fini della prevenzione e sviluppo attività motoria acquatica, acquafitness al fine dell'attività motoria acquatica, sopravvivenza in mare, abilitazione a mezzi di salvataggio, abilitazione alla conduzione di natanti alla fine del soccorso, educazione cinofila e soccorso cinofilo in ogni sua forma acquatica e terrestre, soccorso e gestione di emergenze incendi, per tali attività in



questo punto citate, si rilascia relativa abilitazione di come operatore, istruttore, allenatore, maestro.

3. promuovere e realizzare attività di primo soccorso e BLS ai fini formativi, educativi, informativi ed addestrativi, anche nella forma più specifica del soccorso, e rilasciare relative abilitazioni da operatore ed istruttore;
4. promuovere e realizzare attività motoria in ambiente acquatico;
5. promuovere e realizzare attività di soccorso, salvamento e prevenzione di incidenti, in ambiente acquatico e terrestre, in forma educativa ed informativa, e rivolte al grande pubblico, giovani compresi anche attraverso l'organizzazione di campus, corsi, workshop, seminari, convegni, conferenze o eventi formativi, informativi, e divulgativi, come il settore Baby Rescue;

Per la **lettera E** intende:

1. promuovere e realizzare ogni attività ed iniziativa atta alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente marino e delle acque interne, e dell'ambiente naturale nel suo significato generale, anche nell'ambito di campagne nazionali ed internazionali come la campagna FISA "Sea Rescuers Against Plastic";
2. promuovere, realizzare e partecipare a ricerche scientifiche, progetti, monitoraggi ambientali e raccolta dati, anche in concomitanza con istituti di ricerca, società scientifiche ed associazioni ambientaliste;
3. supportare il settore FISA "Minaccia e Salvaguardia dell'Ambiente Marino".

Per la **lettera I** intende:

1. promuovere e sensibilizzare la diffusione delle tecniche del salvamento o procedure e strategie di salvataggio mediante la pubblicazione di infografiche, poster, manuali, opuscoli, riviste ed ogni altro strumento stampato o digitale utilizzabile a tale scopo;
2. indire premi, bandi di gara e concorsi, nonché conferire onorificenze;
3. sensibilizzare i soci alla sicurezza ambientale e sicurezza della salute o incolumità in ambito di rischi emergenziali, accrescere le conoscenze/abilità in ambito di salvamento e soccorso, estendendo le attività anche alla collettività e l'opinione pubblica, mediante l'organizzazione di manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti sul tema del salvamento e sicurezza, anche con appropriate pubblicazioni scientifiche o divulgative.

Per la **lettera L** intende:

1. indire corsi di formazione e di aggiornamento per studenti, docenti, dirigenti e personale ATA degli istituti scolastici statali e non, di ogni ordine e grado, per tramite delle associazioni affiliate, con lo scopo di prevenire incidenti, di divulgare ed insegnare le tecniche di primo soccorso e rianimazione (es. PBLSD), attività natatorie e di salvamento acquatico le arti marinesche.

Per la **lettera T** intende:

1. supportando i soci nello sviluppo di attività natatorie, di salvamento e di altri sport acquatici, incluso lo sviluppo dell'ambientamento.

Per la **lettera Y** intende:

1. supportare in ambito formativo, preventivo ed operativo, anche ai fini progettuali, il Sistema di Protezione Civile – Settore volontariato, attraverso l'iscrizione agli uffici o albi di Protezione Civile di competenza e al gruppo di Protezione Civile Nazionale della FISA.
2. Intervenire in emergenze di carattere locale, nazionale o internazionale di ogni livello.

3. Accrescere la cultura della prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e di identificazione degli scenari di rischio, attraverso una diffusione puntuale che consiste nella sensibilizzazione della popolazione sui rischi del territorio, su cosa fare in caso di pericolo e su come agevolare i soccorsi

La FISA, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio federale definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

La federazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

La FISA potrà partecipare quale socia ad altre organizzazioni, enti, reti, federazioni nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, e garantire la sua collaborazione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la federazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la federazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

L'associazione opera sempre senza scopo di lucro e destina i propri utili esclusivamente al raggiungimento delle finalità di utilità sociale, in conformità con il Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3

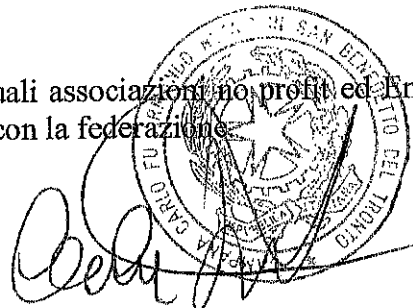
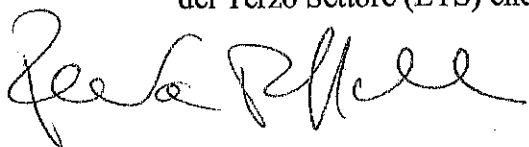
Delegazioni territoriali

- a) La FISA espleta le proprie attività anche attraverso Delegazioni Provinciali o con altro livello di territorialità, nominando i soggetti in capo a tali Delegazioni.
- b) Il delegato territoriale è nominato dal Presidente su delibera del Consiglio Federale.
- c) Le attività espletate dalle Delegazioni territoriali saranno condotte per tramite di associazioni affiliate alla FISA, che sono indipendenti ed autonome dal punto di vista amministrativo, contabile, fiscale e legale, ma devono rispettare le pratiche amministrative e burocratiche della FISA.

ARTICOLO 4

Associazioni affiliate

- a) La FISA può operare anche attraverso strutture di base quali associazioni no profit ed Enti del Terzo Settore (ETS) che condividono le stesse finalità con la federazione.



- b) Tali associazioni per operare sotto il nome della federazione, possono richiedere di affiliarsi, quindi risultare iscritte al “registro delle associazioni affiliate”.
- c) Gli enti affiliati hanno l’obbligo di ottemperare ai regolamenti federali, lo statuto, il Codice Etico ed ogni altra direttiva deliberata dal Presidente e dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

- a) Possono essere soci della FISA persone fisiche in possesso dell’abilitazione a Maestro di Salvamento FISA, che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione, senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione.
- b) I soci hanno diritti nella federazione se in regola con il versamento della quota associativa, stabilita dal Consiglio Federale, e con il brevetto di Maestro di Salvamento FISA rinnovato.
- c) L’elenco dei soci della federazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio federale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione degli associati

- a) L’ammissione degli associati è vincolata alla qualifica di Maestro di Salvamento FISA.
- b) La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio federale e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
- c) Il consiglio federale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio federale, nel libro degli associati.
- d) In caso di diniego, il consiglio federale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- e) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio federale, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.
- f) Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
- g) L’adesione alla federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri degli associati

- a) La qualifica di Maestro di Salvamento garantisce: il diritto di voto in assemblea e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall’Associazione.

- b) L'appartenenza alla federazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto, nelle specifiche del Codice Etico della federazione e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere la federazione.

ARTICOLO 8

Volontariato e categorie di Volontari

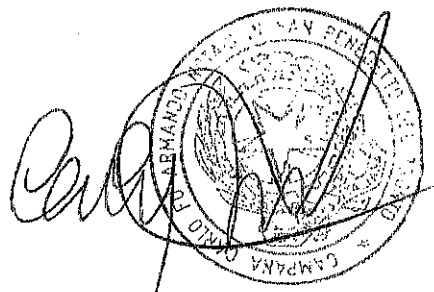
- a) La federazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita svolta in maniera occasionale o continuativa, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
- b) Il *socio volontario* è un associato che espleta anche l'attività di volontariato attivo nell'ambito federale.
- c) Il *volontario non associato*, è una persona fisica che presta la propria opera in forma occasionale o continuativa, per le finalità previste dal presente statuto.
- d) La qualifica di volontario non associato non fa acquisire diritto di voto, né alcun altro diritto nei confronti della Federazione.
- e) Il volontario non associato non è soggetto ad alcun versamento per questa qualifica, ma è soggetto al rimborso delle spese assicurative che la federazione deve sostenere.
- f) Ciascun volontario non associato è inserito nel "Libro dei volontari non associati"; mentre il socio volontario è inserito nel "Libro dei soci volontari".
- g) I volontari hanno l'obbligo di ottemperare ai regolamenti federali, lo statuto, il Codice Etico ed ogni altra direttiva deliberata dal Presidente e dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

- a) Al socio, al volontario (socio o non associato) e agli enti affiliati che non osservino lo Statuto, il Codice Etico, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rendono responsabili di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome della FISA potranno essere inflitte dal Consiglio Federale le seguenti sanzioni:
 - 1. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
 - 2. sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
 - 3. espulsione.
- b) Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.
- c) Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10



Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea generale degli associati
- b. il Consiglio Federale;
- c. organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
- d. organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- 1. per decisione del consiglio federale;
- 2. su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione

disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Federale non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Federale, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

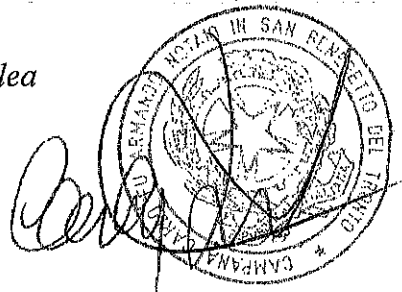
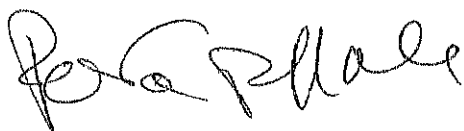
ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

- a) L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
- b) L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
- c) È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo della federazione.
- d) L'assemblea è presieduta dal presidente della federazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.
- e) I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
- f) Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.
- g) L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
- h) L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
- i) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- j) Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
- k) La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio federale in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea



Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio federale, nominare il Presidente ed il Vice Presidente, l'organo di controllo e/o il revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

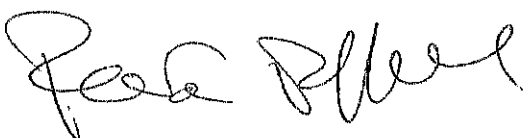
- a) convocare l'assemblea;
- b) predisporre se opportuno il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e) predisporre, se opportuno, la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) fissare la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- h) predisporre e approvare l'eventuale regolamento interno;

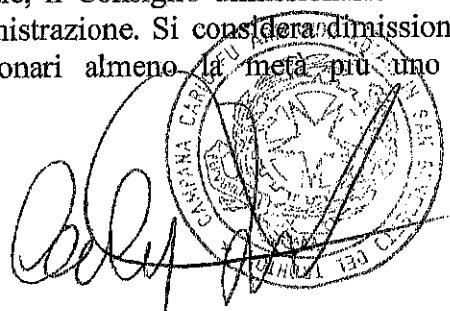
- i) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- j) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- k) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- l) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- m) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- n) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- o) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- p) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi; le delibere andranno motivate;
- q) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- r) redigere l'eventuale regolamento interno;
- s) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- t) irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Federale

- a) Il Consiglio Federale è formato da 8 membri nominati dall'assemblea ordinaria.
- b) Tutto il Consiglio Federale, deve essere composto da soci e dura 5 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- c) Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente qualora non vengano nominati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.
- d) In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
- e) Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- f) Nel caso di dimissioni del Consiglio Federale, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Federale, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Federale qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.





- g) Il Consiglio Federale può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Federale, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.
- h) Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- i) I membri del Consiglio Federale possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Federale

- a) Il Consiglio Federale si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
- b) Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Federale qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. In ogni caso, la riunione è valida in presenza di tutti i consiglieri e di tutti i membri dell'organo di controllo.
- c) Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- d) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
- e) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- f) I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
- g) Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- h) Il Consiglio Federale, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
- i) Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

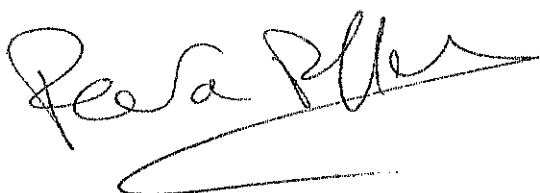
Presidente

- a) Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.
- b) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- c) Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Federale.
- d) Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- e) In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Federale.
- f) In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

- a) L'Organo di controllo, anche monocratico, se obbligatorio, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.
- b) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- d) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- e) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore¹, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- g) Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.



ARTICOLO 22

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 25

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei soci volontari
- c) il libro dei volontari non associati;
- d) il libro delle associazioni affiliate
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) e e) sono tenuti a cura del consiglio federale. I libri di cui alla lettera f), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 26

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 28

Destinazione degli avanzi di gestione

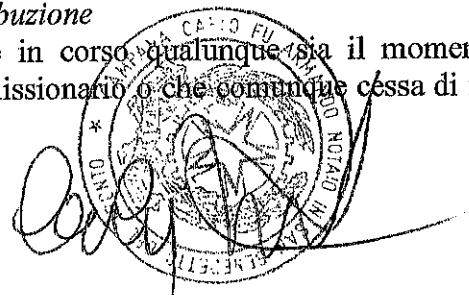
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 29

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far



parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 30

Diritti dei soci al patrimonio sociale

- a) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
- b) I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- c) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
- d) Il socio moroso, perde il diritto di voto e di intervento in assemblea.

ARTICOLO 31

Bilanci

- a) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
- b) Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
- c) L'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce.
- d) I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee l'assemblea convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
- e) Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 32

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione

stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 33

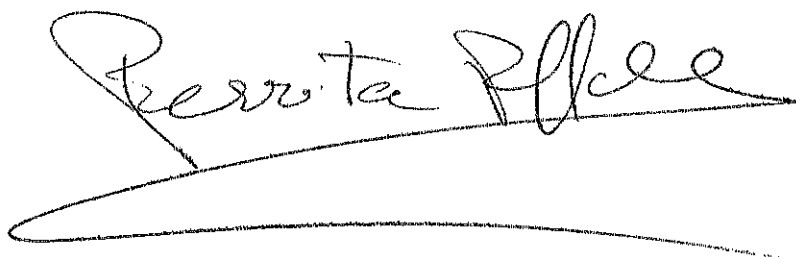
Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 34

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Circular stamp of the Tribunale di San Giuseppe Vesuviano, featuring a star and the text "CAMPANA CARLO ELLI ARMANDO MONTAUDO SAN GIUSEPPE VESUVIANO".

[illegible]